

Modulo Comunicazione Vendite Straordinarie



Pratica n. del

Prot n. del



e-mail: suap@comune.gravina.ba.it
Tel 080 3259420 – 416 Fax 080 3221236

COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE VENDITE STRAORDINARIE

Al SUAP del Comune di GRAVINA IN PUGLIA | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |

Ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 10 del 18.10.2016 **IL/La sottoscritto/a**

Cognome _____ Nome _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____ Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato _____ Comune _____ Provincia _____

Residente: Comune _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Recapiti: PEC _____ telefono _____ cell _____

in qualità di: **titolare dell'omonima impresa individuale**

Partita I.V.A. (se già iscritto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

legale rappresentante della Società :

Cod. fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

COMUNICA CHE nell'esercizio commerciale posto in Via n.

EFFETTUERA' UNA VENDITA STRAORDINARIA DI

FINE STAGIONE dei seguenti prodotti:

- LIQUIDAZIONE** PER
- a) Cessazione dell'attività
 - b) Cessione d'azienda
 - c) Trasferimento in altro locale
 - d) Trasformazione o rinnovo dei locali

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE TITOLARE, ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO

Di AUTORIZZAZIONE / SCIA prot. n. del ____/____/____

Data

FIRMA del titolare o legale rappresentante

ALLEGARE: Documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGARE inoltre:

- a.** in caso di **liquidazione per cessazione dell'attività commerciale**, la copia della SCIA di cessazione (Modello COM1 di cessazione);
- b.** in caso di **liquidazione per cessione d'azienda**, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c.** in caso di **liquidazione per trasferimento in altri locali**, copia della relativa SCIA di trasferimento (Modello COM1 di Trasferimento), ovvero dell'autorizzazione nei casi in cui è prevista, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
- d.** in caso di **liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali**, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;

ATTENZIONE: la **data**, la **firma**, la **fotocopia integrale di un documento di riconoscimento** in corso di validità e gli allegati di cui ai precedenti **punti a, b, c, d**, **sono obbligatori pena l'inefficacia della presente comunicazione.**

AVVERTENZE:

► Disposizioni comuni per le vendite straordinarie

- Nelle vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
- È fatto obbligo all' esercente di esporre nell' area di vendita i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, quando previste, la durata e l' oggetto della vendita.
- Per tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all' esercente di esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.
- Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
- Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
- Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
- La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione al SUAP, quando prevista, e la durata dell' iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare, quando dovuto, la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all' esaurimento delle scorte.
- L' esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall' esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
- Nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie.
- Gli organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti di vendita, per verificare l' osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 dell' articolo 61 della legge Regionale n. 24/2015.

► Disposizioni particolari per le vendite di LIQUIDAZIONE

- La Comunicazione di effettuazione della vendita di liquidazione deve essere inviata al SUAP **almeno 10 giorni prima della data di inizio**.
- Al termine della vendita di liquidazione l' esercizio deve essere immediatamente chiuso.
- Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una **durata massima di sei settimane**, in ogni periodo dell' anno con **esclusione del mese di dicembre** e, limitatamente ai prodotti dei SALDI, **durante i periodi dei saldi** stessi.
I limiti temporali previsti al presente punto non si applicano per le vendite di liquidazione a seguito di cessazione e chiusura dell' attività.
- Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
- È fatto assoluto divieto dell' utilizzo della dizione "vendite fallimentari " o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

► Disposizioni particolari per le vendite di fine stagione o SALDI

- La Comunicazione di effettuazione della vendita di fine stagione o a saldo deve essere inviata al SUAP **almeno 5 giorni prima della data di inizio**.
- Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
 - a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
 - b) gli accessori dell' abbigliamento e la biancheria intima;
 - c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
 - d) gli articoli sportivi.La Giunta Regionale può estendere l' elenco dei prodotti di cui sopra.
- Le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.
- Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l' Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l' Epifania coincide con il lunedì, l' inizio dei saldi è anticipato al sabato.
La Giunta Regionale può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi.

N.B.: L'OMESSA / INESATTA / PARZIALE / INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO NON PRODUCE GLI EFFETTI AUTORIZZATIVI E NE COMPORTA L'ARCHIVIAZIONE.